



# COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

PROVINCIA DI GENOVA

Via Canzio, 26 Tel 0185/408016 Fax 0185/408522

comune.castiglionechiavarese@pec.cstliguria.it

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26

Adunanza del 22/08/2014

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIO di PRIMA CONVOCAZIONE  
seduta PUBBLICA

**OGGETTO :** APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2014

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di agosto, alle ore 21,00, presso la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

Nome e Cognome	Carica	Pr.	As.
Giovanni Collorado	Sindaco	X	
Francesco Granara	Consigliere	X	
Vittorio Petrocco	Consigliere	X	
Angelo Botto	Consigliere	X	
Luigi De Vincenzi	Consigliere	X	
Laura Vaccarezza	Consigliere	X	
Enzo Paolo Bacigalupo	Consigliere	X	
Ferruccio Rolleri	Consigliere	X	
Claudio Ricelli	Consigliere	X	
Attilio Minolli	Consigliere	X	
Rosella Battilana	Consigliere	X	
	<b>Totale</b>	11	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco** il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giovanni Collorado** in qualità di Sindaco assume la presidenza invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Prmesso che:

- con D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” artt. 8 e 9, è stata istituita, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria, (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;
- con D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è stata disposta, all’art. 13, l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base alle disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015;
- con D.L. 16/2012 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 44/2012 sono state apportate ulteriori modifiche all’art 9 del D.Lgs. 201/2011 in materia di applicazione dell’imposta municipale propria

Viso l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000, in materia di competenza del Consiglio comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22/08/2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”

Considerato che l’art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote di base stabilite dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446;

Considerato che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 ha disposto che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014

Richiamato l’art. 13 bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 10 comma 4 lett. b) del D. L. 35/2013

Richiamato il Decreto Legge 201/2011 e s.m.i, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, il quale all’articolo 13 prevede le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

- comma 6: aliquota base dello 0,76 per cento, con possibilità per il consiglio comunale di modifica in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- comma 7: aliquota per l’abitazione principale pari allo 0,4 per cento con possibilità per il Comune di modifica in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- comma 8: 0,2 per cento, quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/93 n. 557 convertito in Legge 133/1994 con possibilità per i Comuni di riduzione fino allo 0,1 per cento;
- comma 9: viene data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili

locati;

**-comma 9 bis:** I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori

- comma 10: viene stabilito l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale in € 200,00 e viene data facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l'impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'**articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'**articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**, (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'**articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662** (ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che alle lettere a) f) e g) così recita:

a) *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201”* “

f) *è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”*;

g) *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

Considerato che il Consiglio Comunale in sede di predisposizione delle aliquote IMU ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, dei servizi di primaria generale utilità da fornire alla popolazione, tenuto conto del fatto che il fondo sperimentale di riequilibrio è stato soppresso a favore del fondo di solidarietà comunale la cui quantificazione ad oggi può essere solo approssimata in quanto dipendente dalle disposizioni di cui ad una normativa non ancora definita;

Vista la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/07/2013 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2013,

Ritenuto di non avvalersi né della facoltà prevista dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, decidendo quindi di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal Decreto e neppure della facoltà di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011;

Tenuto conto che il Comune di Castiglione Chiavarese risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Si stabiliscono le aliquote IMU per l'anno 2014 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Preso atto dei pareri favorevoli resi nei confronti della proposta della presente deliberazione :

- dal Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica
- dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine ai profili contabili
- dal Segretario Comunale, in ordine alla legittimità

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 23.12.2012, esecutiva

Sentito l'Assessore ai tributi Francesco Granara che illustra il presente provvedimento;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati n. 11  
membri in carica n. 11  
membri presenti n. 11  
membri votanti n. 11

Con n. 8 voti favorevoli

n. 3 voti contrari ( Cons. Ricelli, Minolli e Battilana)

zero astenuti

espressi per alzata di mano dei presenti,

## DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2014 secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità) per tutti coloro che, essendo proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, intendano fruire della medesima aliquota per le relative pertinenze (una sola per tipo appartenente alle categorie C2, C6 e C7) specificando dettagliatamente gli estremi identificativi di ogni immobile. Detta istanza, dovrà essere presentata, entro e non oltre il

termine di versamento a saldo dell'imposta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi;

- 3) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità) per tutti coloro che essendo assegnatari della ex casa coniugale e delle relative pertinenze, (una sola per tipo appartenente alle categorie C2, C6 e C7) intendano fruire dell'aliquota agevolata e delle detrazioni. Nella domanda dovranno essere elencati tutti gli immobili con i relativi identificativi catastali e l'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine per il versamento a saldo dell'imposta;
- 4) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità) per tutti coloro che abbiano immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) concessi in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta che vi abbia stabilito la residenza anagrafica. Detta istanza, dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di versamento a saldo dell'imposta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi;
- 5) di disporre la presentazione al Protocollo comunale, quale condizione vincolante per l'ottenimento dell'agevolazione (con allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità) per tutti coloro che concedono in locazione a canone libero o moderato o in comodato gratuito a persone che stabiliscono la residenza in tale immobile copia del contratto registrato entro il termine di versamento a saldo dell'imposta. L'aliquota ridotta sarà applicata dalla data di stipula del contratto, con registrazione avvenuta nei termini di legge, purché presentata entro il suddetto termine. In caso di presentazione oltre il termine di versamento del saldo dell'imposta, la data di validità dell'aliquota ridotta decorrerà dall'anno successivo
- 6) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati n. 11  
membri in carica n. 11  
membri presenti n. 11  
membri votanti n. 11

Con n. 8 voti favorevoli  
n. 3 voti contrari ( Cons. Ricelli, Minolli e Battilana)  
zero astenuti  
espressi per alzata di mano dei presenti,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

PROVINCIA DI GENOVA

Via Canzio, 26 Tel 0185/408016 Fax 0185/408522

## TABELLA ALIQUOTE IMU 2014

### ALIQUOTE

- **1,06 per cento (10,6 per mille)** aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle successive casistiche;
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7);
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per le unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per le unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) se assegnate
- **0,40 per cento, (4 per mille)** aliquota ridotta per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7);
- **0,20 per cento, (2 per mille)** aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- **0,55 per cento, (5,5 per mille)** aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) concessi in comodato gratuito registrato a parente di primo grado in linea retta che vi abbia stabilito la residenza anagrafica;
- **0,70 per cento (7,00 per mille)** aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in locazione con contratto registrato a canone libero o moderato o in comodato gratuito, purché registrato, a persona che abbia stabilito la propria residenza in tale immobile;

## DETRAZIONI

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La predetta detrazione si applica anche agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7); al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per le relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) se assegnate; alle unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate; alle unità immobiliari e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locatate.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267/2000**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2014

Il Proponente : FRANCESCO GRANARA

Firma : 


Data : 30/07/2014

Proposta : CC / 2014 / 27

**PARERE SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 49 D.Lgs. 267/2000)**

Prere. Favorevole .....sulla REGOLARITA' TECNICA del presente atto

Data. 30/7/14 .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Dott. Carlo Costa Firma : 

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 D.Lgs. 267/2000) :**

Data .....

Dott. Carlo Costa Firma .....

**ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO :**

La spesa in esame potrà essere imputata:

Eto ..... , all'intervento. .... che offre suff. disponibilità

Eto ..... , all'intervento. .... che offre suff. disponibilità

Paere.....sulla REGOLARITA' CONTABILE del presente atto (art. 49)


Data.....

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Dott. Carlo Costa Firma : .....

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA LEGITTIMITA' (D. G. n. 130/1997)**

Paere. Favorevole .....sulla LEGITTIMITA' del presente atto

Data. 08.08.2014 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE: Firma : 

**IMMEDIATA ESECUTIVITA' (ART. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) :**

SI

- NO

**DECISIONE DI CONSIGLIO**

Seduta del 22.08.2014 ..... approva.

IL SEGRETARIO Firma : 



Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO- PRESIDENTE**

F.to Giovanni Collorato

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Francesco Granara

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castiglione Chiavarese li 8/09/2014

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata ai sensi dell'art. 124 c.omma primo D.Lgs 267/2000 all'Albo Pretorio 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000;

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione Chiavarese, li 8/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione Chiavarese li 9/9/2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Ufficio Amministrativo

---

